

*Articolo 4***Documentazione delle catture effettuate nell'ambito delle esenzioni**

1. I quantitativi di pesci rilasciati nell'ambito dell'esenzione cui all'articolo 2 e i risultati del campionamento previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, sono registrati nel giornale di bordo.
2. I quantitativi di pesci rigettati nell'ambito dell'esenzione di cui all'articolo 3 sono registrati nel giornale di bordo.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

